



COMUNE DI VILLASANTA

COMUNE DI VILLASANTA **Provincia di Monza Brianza**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C. C. n. 68 del 20.06.2005
Modificato con deliberazione C. C. n. 35 del 20/10/2015
Modificato con deliberazione C. C. n. 40 del 4/10/2016
Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 22/03/2019
Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 16/11/2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 15/04/2024



COMUNE DI VILLASANTA

TITOLO PRIMO

Capo I

Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del D.P.R. 285/90, della L.R. 33/2009, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 e delle norme sanitarie vigenti, disciplina a livello territoriale locale i servizi di polizia mortuaria, cioè i servizi funebri e cimiteriali, compresi i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Alla gestione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalle leggi in materia.
3. Le tariffe dei servizi e delle concessioni sono deliberate dalla Giunta Comunale.
4. Le tariffe di cui al precedente comma sono definite sulla base dei seguenti criteri:
 - costo di gestione del cimitero;
 - costi di investimento nelle opere cimiteriali;
 - interesse sociale del servizio;
5. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio dei costi del servizio. Le tariffe possono essere modulate in relazione ai costi di gestione dei servizi e delle opere cimiteriali.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, in relazione alle attività di sua competenza.
2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o riferibili a mezzi e/o strumenti introdotti e utilizzati da terzi.
3. Il Comune non risponde inoltre per mezzi e/o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e servizi a pagamento.

1. Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico, indispensabili per le operazioni di polizia mortuaria:
 - deposito mortuario;
 - recupero e trasporto delle salme decedute sulla pubblica via a seguito di incidenti;
 - utilizzo di celle frigorifere comunali;
 - deposizione di ossa in ossario comune;
 - dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - la fornitura del feretro, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune di salme di persone in stato di bisogno o appartenenti a famiglia bisognosa, oppure quando vi sia disinteresse da parte dei famigliari.



COMUNE DI VILLASANTA

2. Lo stato di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona o suo sostituto.

3. Fatta eccezione per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, tutti gli altri servizi sono a pagamento.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Le informazioni relative alla ubicazione della sepoltura dei defunti sono pubbliche e possono essere rese disponibili anche con modalità informatica.

2. Presso il Cimitero è posta una bacheca per gli avvisi ai cittadini e alle imprese operanti nei servizi di Polizia Mortuaria.

3. Devono inoltre essere posti in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero e la mappa del cimitero.

Art. 6 – Piano Cimiteriale.

1. Nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, il Comune si dota di un piano cimiteriale in conformità alle norme regolamentari regionali e al PGT Comunale, per rispondere alle esigenze di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi alla approvazione del piano stesso.

2. L'utilizzo delle aree all'interno del cimitero è disciplinato dal Piano Cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7– Attività funebre.

1. Ai sensi dell'art. 74 della L.R. 33/2009 l'attività funebre è un servizio che comprende le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero, o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali o società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

3. Le imprese che svolgono attività funebre devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove le stesse hanno la sede commerciale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

5. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture di ricovero e cura o di strutture socio - sanitarie e socio - assistenziali.

6. All'interno dei locali in cui l'impresa svolge l'attività deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.



COMUNE DI VILLASANTA

Capo II Obitorio e deposito mortuario

Art. 8 – Obitorio presso il cimitero comunale.

1. Nell'obitorio sono mantenute in custodia:

- a) le salme di persone morte in abitazioni per le quali la A.T.S. – Agenzia di Tutela per la Salute - competente abbia certificato l'antigienicità;
- b) le salme di soggetti deceduti in luoghi pubblici;
- c) le salme per riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria;

2. Il locale obitorio è dotato di una cella frigorifera.

3. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Comune ovvero dalla autorità pubblica che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta sulla pubblica via.

Art. 9 – Deposito mortuario

1. Il deposito mortuario all'interno del cimitero è destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, in attesa di sepoltura o in caso di trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è oneroso qualora richiesto dal privato per necessità non determinate dal Comune.

Capo III Feretri

Art. 10 – Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa nel feretro.

2. In ogni feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Nel caso di salme di persone morte per malattie infettive e/o diffuse o di salme portatrici di radioattività devono essere osservate le prescrizioni del D.P.R. 285/90.

4. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura ed alla distanza del trasporto funebre.

5. Se il trasporto del feretro avviene nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate secondo quanto prescritto dalla legge Regionale n. 33/2009.

6. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.

7. Per i trasporti all'estero la verifica di idoneità dei feretri è di competenza della A.T.S. che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

Art. 11 - Chiusura dei feretri.

1. La chiusura dei feretri è fatta sotto la vigilanza del personale addetto al trasporto di cadavere.

2. Il personale deve osservare quanto prescritto dal successivo art. 17.



COMUNE DI VILLASANTA

Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

1. Sulla parete esterna superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina riporta la sola data di morte.

Art. 13 – Fornitura gratuita del feretro.

1. Il feretro è fornito gratuitamente dal Comune nel caso di persone indigenti o appartenente a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento dei servizi sociali.

TITOLO SECONDO

Capo I

Servizi cimiteriali

Art. 14 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, qualora non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- le salme o le ceneri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme o le ceneri delle persone che, ovunque decedute, abbiano nel Comune (al momento della morte) la residenza o risultano iscritte all'AIRE del Comune;
- le salme o le ceneri delle persone che (ancorché non residenti al momento del decesso) abbiano avuto la residenza in vita nel Comune di Villasanta per almeno cinque anni;
- i nati nel Comune;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- le salme o le ceneri dei residenti nei territori di Monza, Concorezzo e Biassono ma le cui vie di residenza ricadono nelle giurisdizioni delle parrocchie di Villasanta (S. Anastasia e San Fiorano, San Giorgio);
- i resti mortali e/o le ceneri di resti mortali di tutti i soggetti contemplati dal presente articolo come aventi diritto alla sepoltura e quelli provenienti da altri comuni.

2. Sono ricevute e seppellite nel cimitero le salme, le ceneri o i resti delle persone anche non residenti qualora dette salme, ceneri o resti possano essere accolte in sepolture, individuali o per gruppi familiari, già in concessione al momento del decesso. In tal caso, però, non sarà consentito in un secondo momento il trasferimento delle salme, delle ceneri o dei resti in nuovo posto in concessione (fatta eccezione per i loculi-ossario).

Art. 15 – Servizio di sorveglianza e custodia.

1. Il servizio di sorveglianza e custodia è assicurato da un sistema automatico di videosorveglianza e di apertura e chiusura dei cancelli di ingresso in orari prestabiliti e resi noti al pubblico.
2. Apposita segnaletica deve essere installata per rendere noto agli utenti il funzionamento di videosorveglianza e di chiusura automatica degli ingressi.
3. Il personale addetto alle sepolture deve registrare in apposito registro come prescritto dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 285/90, anche eventualmente di natura informatica, le seguenti operazioni in ordine cronologico:



COMUNE DI VILLASANTA

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione.
4. Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.
5. Un esemplare del registro deve essere consegnato, alla fine di ogni anno, all'archivio comunale.
6. Il personale addetto alla gestione e custodia dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. In particolare è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo.
7. Il personale addetto ha inoltre il compito di:
- riferire al responsabile del Settore da cui dipende circa danni, manomissioni, incuria e situazioni di pericolo di monumenti o sepolture;
 - prestare il servizio in caso di autopsie;
 - controllare che da parte del pubblico siano rispettate le norme di comportamento e gli orari di ingresso;
 - vigilare che gli avanzi di indumenti, casse, etc. siano inceneriti e avviati a smaltimento, come prescrivono le norme in materia di rifiuti cimiteriali;
 - tenere in ordine e puliti le aree ed i locali di servizio.
8. Al personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è vietato:
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso;
 - trattenere per sé o terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
9. Il personale, se dipendente comunale, è soggetto al controllo del settore di appartenenza; il responsabile del settore, o suo incaricato, ne programma il lavoro e ne cura la disciplina.
10. Il personale del cimitero deve essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione di malattie e infortuni connesse con l'attività svolta.

Art.16 – Orario di ingresso nel cimitero e norme di comportamento.

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari stabiliti dal Sindaco. L'apertura del cimitero fuori orario è eccezionalmente consentita dal Sindaco.
2. È vietato l'ingresso nel cimitero:
- alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;
 - a chiunque nei casi in cui si ravvisi la opportunità del divieto per ragioni di ordine pubblico o di polizia mortuaria;
 - a coloro che sono accompagnati da animali, fatta eccezione per i ciechi;
 - ai veicoli privati.
3. Per motivi di salute o di età, l'Ufficio Lavori Pubblici potrà concedere il permesso di accesso con automezzi, stabilendo l'orario ed il percorso.



COMUNE DI VILLASANTA

4. Nel cimitero è vietato:

- fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- turbare il libero svolgimento di cortei o riti commemorativi;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
- toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti e ornamenti;
- buttare fiori o altri rifiuti non rispettando le diverse destinazioni per la raccolta differenziata;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, sedere sui tumuli, sui monumenti, camminare fuori dai viali, scrivere su lapidi o su muri;
- distribuire carte, volantini etc;
- fotografare o filmare senza la preventiva autorizzazione;
- eseguire o far eseguire i lavori sulle tombe senza il consenso dei concessionari;
- fare pubblicità con insegne, cartelli, e ogni altro mezzo;
- fare attività di questua o vendita.

5. Nell'area esterna antistante l'ingresso del cimitero le attività di vendita di piante e fiori e di raccolta fondi a scopo di beneficenza sono consentite solo previa autorizzazione del Comune.

Capo II Trasporti funebri

Art. 17 – Trasporti funebri

1. Il servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale può essere esercitato da ogni impresa in possesso della autorizzazione all'attività funebre.

2. Il trasporto funebre è inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

3. Il trasporto funebre è gratuito per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tali casi l'onere economico del trasporto è assunto dal Comune o direttamente o mediante erogazione di un contributo. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento del Servizio Sociale Comunale.

4. Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici, di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, o a disposizione dell'autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito d'osservazione è a carico del Comune, in quanto trattasi di servizio istituzionale indispensabile.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di aderire ad apposita convenzione nella quale sono stabilite le tariffe ed i criteri di turnazione per l'esecuzione del servizio.

6. Il trasporto di salme dal luogo del decesso, ad una struttura sanitaria, al deposito di osservazione o ad una sala del commiato (anche se situati in altro Comune) è effettuato in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

7. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e alla attestazione relativa compilata dal medico curante su apposito modello regionale:



COMUNE DI VILLASANTA

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello cui è destinata la salma;

b) alla A.T.S. competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dalla abitazione privata.

8. Il responsabile della struttura ricevente (o suo delegato) registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai seguenti soggetti:

a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello cui è destinata la salma;

b) alla A.T.S. competente per il luogo di destinazione della salma.

9. Per il trasporto di cadavere, l'addetto al trasporto, prima di effettuare lo stesso, sotto la propria responsabilità compila il documento (su modulo approvato dalla Giunta Regionale) con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla legge Regionale n. 33/2009;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva;

d) sono state rispettate le prescrizioni dell'A.T.S. in caso di cadaveri portatori di radioattività.

10. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica previste dal precedente comma sono svolte dal personale sanitario della A.T.S. del luogo in cui si trova il cadavere.

11. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e resti mortali assimilabili. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

Art. 18 – Orario dei trasporti funebri.

1. I trasporti funebri di cadavere possono essere effettuati in orari antimeridiani e pomeridiani, stabiliti con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità dei trasporti ed i percorsi consentiti.

2. L'ora dei funerali viene assegnata dall'ufficio competente, di norma secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo le relative disposizioni al personale incaricato del trasporto funebre, al personale del cimitero ed alla azienda sanitaria locale, ove necessario.

Art. 19 – Trasporti fuori del territorio comunale.

1. Il trasporto di cadavere in altro Comune è autorizzato, su richiesta degli interessati, dal responsabile del servizio competente.

2. La domanda deve far riferimento alla autorizzazione alla sepoltura o alla autorizzazione alla cremazione.

3. Prima del trasporto devono essere effettuate le procedure di verifica e chiusura del feretro ed emessi i relativi nulla osta.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito.



COMUNE DI VILLASANTA

5. Il trasporto del cadavere dal Comune di Villasanta ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle ceneri a cremazione avvenuta sono autorizzate con unico atto dal responsabile del servizio competente.

Art. 20 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti (sia quelli di cui all'art. 8 della Costituzione, sia quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della L. 24/6/1929 n.1159) che intervengono all'accompagnamento del feretro, si conformano alle disposizioni sullo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia.

Art. 21 - Funerali civili.

1. Il Comune assicura, per i funerali civili, spazi pubblici idonei al loro svolgimento.

2. Tali spazi sono individuati di volta in volta con ordinanza sindacale, sentito il parere degli uffici interessati.

Art. 22 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Nel disporre della salma o delle ceneri e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque sia stata espressa.

2. In difetto, i familiari possono disporre secondo l'ordine seguente:

coniuge convivente; convivente more uxorio; parenti in linea retta ascendenti o discendenti fino al terzo grado; parenti in linea collaterale sino al quarto grado.

3. Nel caso in cui della salma voglia disporre altra persona non parente o affine, fino al quarto grado, quest'ultima dovrà avere il consenso da parte del soggetto che, prioritariamente, ha titolo di disporre della salma.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche per le esumazioni, estumulazioni, trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri e per le concessioni

Capo III

Inumazione e tumulazione

Art. 23 - Spazi per le sepolture.

1. Nel piano regolatore cimiteriale, sono individuati spazi o zone, costruite o da costruire, destinate a:

a) campi di inumazione;

b) aree per sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività;

c) spazi per tumulazioni individuali, per famiglie o collettività in manufatti (cappelle, loculi interrati colombari) da concedere in uso, costruiti dal Comune;

d) spazi per cellette ossario e/o urne cineraria da concedere in uso, costruiti dal Comune;

e) cinerario comune;

f) ossario comune;

g) giardino delle rimembranze, cioè l'area appositamente in cui disperdere le ceneri.

2. Nel rispetto del piano cimiteriale, in relazione alla disponibilità di aree e previa stipula di apposita convenzione con il Comune, possono essere destinate specifiche aree per il



COMUNE DI VILLASANTA

seppellimento di appartenenti a comunità etniche e religiose di culto diverso da quello cattolico.

Art. 24 – Inumazione.

1. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza, l'ordine di assegnazione delle fosse e le rispettive misure, le modalità di sepoltura devono essere conformi alle previsioni dell'art. 21 del Regolamento Regionale.
2. L'inumazione è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
3. L'inumazione è gratuita se trattasi di persona in stato di bisogno appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi è disinteresse da parte dei familiari. La dichiarazione di indigenza o di stato di bisogno è rilasciata dal Sindaco, previo parere del Settore Servizi alla Persona del Comune.
4. La sepoltura dura dieci anni dal giorno del seppellimento.
5. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
6. E' facoltà dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi tecnici, collocare lapidi, ricordi o piccoli monumenti nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 54 del presente regolamento. La manutenzione di tali manufatti è a carico del privato.

Art. 25 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti, o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune.
2. La tumulazione può essere sotterranea (loculi interrati) o in elevazione sul terreno (loculi colombari).
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La durata massima delle concessioni è stabilita in anni 30.
5. Le tariffe di concessione sono stabilite con atto della Giunta Comunale.
6. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, anche una o più cassette resti, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
7. Le caratteristiche dei loculi sono stabilite dall'art. 22 del Regolamento Regionale.

Art. 26 – Sepolture provvisorie.

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo (interrato o colombaro), previo pagamento della tariffa per concessione provvisoria, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
 - b) qualora non sia disponibile di posti per la tipologia di sepoltura richiesta, ma per tali nuovi posti sia già stato approvato il progetto esecutivo.
2. La durata della concessione provvisoria è stabilita dal relativo atto in relazione ai tempi necessari per le diverse ipotesi contemplate ai precedenti punti. In ogni caso, la durata della concessione provvisoria non può eccedere i tre anni.



COMUNE DI VILLASANTA

3. Le sepolture e le chiusure del loculo sono eseguite dal Comune. Il costo relativo è fissato in tariffa.
4. Scaduto il termine di concessione o, comunque, il termine massimo dei tre anni (salvo il caso di motivata proroga), se il concessionario non provvede alla estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il Sindaco, previa diffida, disporrà l'inumazione della salma in campo comune. In tal caso, la salma non potrà essere tumulata nuovamente in loculo provvisorio ma solo in loculo definitivo previo atto di concessione.
5. È consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. È facoltà del Responsabile del servizio competente consentire (in accordo con gli interessati) la trasformazione della concessione provvisoria in definitiva, con conguaglio degli importi dovuti quale tariffa (provvisoria o definitiva). La validità temporale della concessione definitiva decorre dalla data della concessione provvisoria.
7. La sepoltura provvisoria nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) del comma 1 del presente articolo, in posti già in concessione, è autorizzata solo qualora sussista la relazione di parentela o affinità di cui all'art. 33 c.5 del presente Regolamento e previo consenso scritto del concessionario che si farà carico, in tal caso, delle spese di sepoltura e chiusura del loculo.
8. La sistemazione delle sepolture in concessione provvisoria deve avere caratteristiche di precarietà.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo lo scadere naturale della concessione o dopo la scadenza del prescritto periodo decennale di inumazione.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle effettuate allo scadere naturale della concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni per i loculi aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono disposte dal responsabile del servizio competente e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
4. L'Ufficio Servizi Demografici trasmette periodicamente al responsabile del servizio competente *l'elenco delle sepolture* in scadenza per le quali è possibile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria.
5. L'avvio del procedimento di cui al precedente articolo, è comunicato mediante affissione all'albo pretorio on line e all'ingresso del Cimitero, per almeno 90 giorni, di apposito avviso con l'elenco delle sepolture in scadenza.
6. Ai concessionari o loro eredi, ove possibile, è inoltre dato avviso del giorno e dell'ora delle operazioni, per consentire al concessionario o ad un familiare di assistere alle operazioni che vengono, comunque, svolte anche in assenza del concessionario o del familiare.
7. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali incaricati dal Comune e sotto la sorveglianza dello stesso.
8. Le modalità di vigilanza della A.T.S. in relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono concordate con la stessa A.T.S. dal responsabile del servizio competente.
9. La presenza di personale A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
10. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono onerose. Fanno eccezione i casi in cui venga dichiarato dal Sindaco lo stato di bisogno.



COMUNE DI VILLASANTA

11. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da collocare in sepoltura privata (cellette ossario in nuova concessione o in loculi già in concessione).

12. Se non sussiste domanda di sepoltura privata i resti ossei saranno depositati nell'ossario comune, previo decorso del termine di mesi quattro dalla esumazione (o estumulazione) durante il quale i resti riposti in cassetine saranno depositati provvisoriamente nel deposito mortuario.

13. Nel caso di salme esumate per le quali non vi sia completa mineralizzazione, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- a) reinumazione del feretro in campo comune, con pagamento della relativa tariffa;
- b) cremazione, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento.

14. Nel caso di salme estumulate per le quali non vi sia stata completa mineralizzazione, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- a) ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione dello stesso e rinnovo della concessione con relativo pagamento della tariffa, sempre che sussistano gravi carenze di posti nel Cimitero preventivamente accertate dal Sindaco mediante apposita ordinanza;
- b) inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco;
- c) cremazione, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 28 – Materiali e oggetti recuperabili.

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne comunicazione preventiva al servizio competente, prima che l'operazione sia eseguita.

2. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai richiedenti con processo verbale redatto in duplice copia.

3. Nel caso in cui non vi sia stata espressa richiesta di restituzione, il responsabile dei servizi Cimiteriali deve disporre la custodia degli oggetti per sei mesi; decorso il predetto termine senza che gli oggetti siano stati reclamati, il Comune può procedere alla loro alienazione.

4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e in concessione, dopo le esumazioni ed estumulazioni, se non reclamati dagli aventi diritto passano in proprietà del Comune che può reimpiegarli, alienarli o distruggerli.

Art. 29 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, cioè prima del termine di scadenza delle concessioni, possono essere eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari.

2. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie su richiesta dei familiari possono essere autorizzate dal responsabile del servizio competente per il trasferimento ad altra sepoltura, anche in altro cimitero, o per la cremazione.

3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza degli operatori del Comune o di operatori dallo stesso incaricati.

4. La presenza di personale A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

5. Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria sono onerose e sono a carico di chi le richiede.



COMUNE DI VILLASANTA

6. Per ragioni di igiene il Sindaco può ordinare l'estumulazione straordinaria d'ufficio (e conseguente inumazione) di salme che spandessero materie organiche o moleste esalazioni, anche nel caso in cui non fosse possibile darne avviso ai concessionari.

Capo IV Cremazione

Art. 30 - Cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 3 della L.130/2001.
2. Non disponendo il Comune di un impianto di cremazione, la stessa può essere effettuata presso un impianto a scelta dei familiari, qualora non vi sia convenzione stipulata dal Comune per l'utilizzo di un determinato impianto.
3. Il costo del servizio è interamente a carico del richiedente.
4. Il servizio è gratuito solo nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa previa attestazione del Sindaco sulla base delle indicazioni del servizio sociale comunale.
5. Le ceneri sono raccolte in urne cinerarie sigillate. Ogni urna può contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
6. Le urne (se non affidate ai famigliari con le modalità di cui al successivo art. 31) sono, di norma, collocate negli spazi cellette appositamente destinati dal Comune. È data la possibilità, a richiesta degli aventi titolo, di collocare l'urna in un posto già in concessione (loculi interrati o loculi colombari), in un posto resti di loculi interrati o loculi colombari o in cappelle familiari.
7. Se il defunto ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste possono essere disperse nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero (giardino delle rimembranze), in aree private (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c della L. 130/2001) o nel cinerario comune.
8. La dispersione è eseguita dal coniuge o altro familiare o da personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale della stessa.

Art. 31 – Affidamento dell'urna cineraria ai familiari.

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
3. L'affidamento è effettuato con le modalità prescritte dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, le stesse possono essere conferite al cinerario comune o tumulate.



COMUNE DI VILLASANTA

5. L'affidamento dell'urna cineraria può riguardare anche ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 32 – Cremazione disposta d'ufficio.

1. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione; in caso di irreperibilità dei famigliari, l'ufficiale di stato civile potrà procedere decorsi trenta giorni dalla affissione di apposito avviso all'albo pretorio on line e all'ingresso del Cimitero del Comune.

TITOLO III

Capo I

Concessioni Cimiteriali

Art. 33 - Concessione di sepolture private.

1. Sono sepolture private:

- a) le concessioni di aree a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche di cui al d.p.r. 361/2000 o a enti ecclesiastici per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto;
- b) le concessioni di sepolture a tumulazione in manufatti costruiti dal Comune, ossia cappelle per gruppi familiari, loculi singoli o plurimi, con nicchia e soprannicchia, loculi colombari, cellette ossario e per urne cinerarie.

2. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del c.c. ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata non costituisce alienazione.

3. La stipula dell'atto di concessione è subordinata al versamento degli importi dovuti dal concessionario sia per la tariffa di concessione sia per le spese di stipulazione.

4. Una stessa persona non può essere concessionaria (salvo il caso di eredità) di più di una sepoltura per gruppo familiare o cappella ed un massimo di due per sepolture singole.

5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi o delle ceneri dei concessionari, dei loro familiari (ascendenti e discendenti in linea retta, collaterali e affini fino al IV grado, il coniuge o il convivente more uxorio) o delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

6. Il diritto d'uso della sepoltura concessa a enti o comunità è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento.

Art. 34 – Obblighi dei concessionari.

1. Spetta ai concessionari la manutenzione delle sepolture private per le parti da loro occupate, costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.



COMUNE DI VILLASANTA

3. Il titolare della concessione è tenuto a dare notizia al Comune di eventuali cambiamenti di indirizzo affinché il Comune possa sempre disporre dei dati aggiornati in caso di necessità.

4. Il concessionario ha l'obbligo di identificare la sepoltura apponendo sulla lastra di copertura il cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto.

Art. 35 - Decadenza della concessione

1. La concessione (anche se perpetua) decade nei seguenti casi:

- a) la sepoltura è stata liberata e/o non è più occupata per almeno due anni;
- b) il concessionario non provvede alla manutenzione della sepoltura in concessione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;

2. Il provvedimento di decadenza (che comporta il rientro nella disponibilità del Comune del manufatto in concessione) è adottato dal responsabile del servizio competente, previa contestazione di addebito al concessionario o ai suoi eredi.

3. Nel caso di irreperibilità, la contestazione è affissa all'albo pretorio on line del Comune e all'ingresso del Cimitero per giorni 30 consecutivi.

4. Nel caso di cui alla lettera b), pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione della salma, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

5. Lapidi e/o monumenti sono rimossi a cura del Comune.

Art. 36 – Estinzione della concessione.

1. La concessione si estingue allo scadere del termine previsto dall'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero.

2. Alla scadenza del termine gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni etc.

3. Se allo scadere del termine gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o delle ceneri provvederà il Comune, collocando i medesimi, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 37 – Rinuncia alla concessione.

1. Il concessionario può, in ogni momento, rinunciare alla concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato, liberando completamente i posti in concessione.

2. La rinuncia deve essere formulata per iscritto e comporta la perdita di ogni diritto, anche di rimborso della tariffa già corrisposta.

3. Analogamente, il concessionario può rinunciare all'area in concessione sia nel caso in cui non abbia realizzato manufatti, sia nel caso in cui abbia realizzato i manufatti, purché gli stessi siano interamente liberi.

4. Anche in tal caso, il Comune non è tenuto al rimborso della tariffa già corrisposta.

Art. 38 – Revoca della concessione.

1. L'Amministrazione può ritornare in possesso delle aree o dei manufatti quando ciò sia necessario per la modificazione topografica del cimitero o per gravi motivi di interesse pubblico.

In tal caso la revoca è disposta con atto della Giunta Comunale.



COMUNE DI VILLASANTA

Il Responsabile del Servizio provvederà a concedere in uso a titolo gratuito agli aventi diritto, per il rimanente periodo della concessione revocata, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero. Sono a carico dell'amministrazione comunale le spese per il trasferimento da una ad altra sepoltura.

2. Le concessioni cimiteriali perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75, come richiamato dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

La revoca delle concessioni di cui sopra, comporta l'esonero dai costi di esumazione e/o estumulazione, eventuale cremazione, ecc., delle cui spese si farà carico l'Amministrazione comunale.

I resti ossei saranno raccolti in cassette di zinco da collocare in sepoltura privata (cellette ossario in nuova concessione o in loculi già in concessione).

Se non sussiste domanda di sepoltura privata i resti ossei saranno depositati nell'ossario comune, previo decorso del termine di mesi quattro dalla esumazione (o estumulazione) durante il quale i resti, riposti in cassetine, saranno depositati provvisoriamente nel deposito mortuario.

Lapidi e/o monumenti sono rimossi a cura del Comune.

Art. 39 - Cappelle familiari in aree in concessione o costruite dal Comune.

1. È consentita la concessione di aree per la costruzione di cappelle atte alla tumulazione di salme in loculi colombari e al deposito di resti in loculi ossario.

2. La concessione non può avere durata superiore a novantanove anni.

3. Per la costruzione della cappella il concessionario dell'area deve presentare il progetto che è soggetto alle procedure per l'attuazione degli interventi edilizi.

4. Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni tecniche impartite, riguardanti la costruzione e l'allestimento interno della cappella.

5. Gli interventi di costruzione delle cappelle devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione dell'area, a pena di decadenza.

6. Le sepolture nella cappella sono a carico del concessionario.

7. Il Comune può realizzare cappelle gentilizie per gruppi familiari, per la tumulazione di salme in loculi colombari e al deposito di resti /ceneri in loculi ossario.

8. La concessione delle cappelle realizzate dal Comune è effettuata mediante bando pubblico approvato dalla Giunta Comunale che stabilisce l'importo della concessione i criteri per l'assegnazione, gli adempimenti a carico degli assegnatari.

9. La concessione non può avere durata superiore a novanta anni ed è stipulata per atto pubblico amministrativo.

10. Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni tecniche impartite dal Comune per il completamento e l'allestimento interno della cappella.

11. Le sepolture nella cappella sono a carico del concessionario.

Art. 40 – Concessione di colombari, loculi interrati, loculi ossario o per urne cinerarie costruiti dal Comune

1. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal comune riguardano le sepolture individuali in loculi interrati, in loculi colombari, in cellette ossario per urne cinerarie o per resti esumati o cremati.



COMUNE DI VILLASANTA

2. Le concessioni hanno la seguente durata massima:

- per i loculi (interrati o colombari), anni trenta;
- per le cellette ossario o per urne cinerarie, anni cinquanta.

3. La concessione è subordinata alla richiesta di sepoltura.

4. La concessione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo di 20 anni nel caso in cui non siano trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura. In detto periodo di proroga non è consentita altra sepoltura fatta eccezione per le ceneri e/o i resti. Non sarà comunque consentito in alcun modo di effettuare interventi di trasformazione del manufatto né la concessione di ulteriori proroghe alla scadenza del ventennio di proroga già assentito.

5. Le concessioni perpetue ancora vigenti, qualora il concessionario richieda modifiche o ampliamenti allo scopo di cambiare il tipo di sepoltura o aumentarne la disponibilità, sono trasformate da perpetue in trentennali.

6. La concessione di manufatti costruiti dal Comune è soggetta a tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La tariffa comprende i costi relativi alle operazioni di tumulazione eseguite dal Comune. La tariffa delle cellette ossario predisposte dal Comune per la conservazione di resti esumati o cremati comprende la fornitura della cassetina per i resti, il deposito e la chiusura dell'ossario.

7. Lapidi, monumenti, iscrizioni e altri manufatti sono a carico del concessionario che deve presentare richiesta di autorizzazione all'Ufficio Lavori Pubblici ed attenersi alle disposizioni dallo stesso impartite.

8. Per l'assegnazione di manufatti nuovi non è consentita la scelta del posto.

L'assegnazione è effettuata seguendo l'ordine progressivo ed è possibile solo in presenza di feretro o di un'urna da tumularvi.

9. La scelta del posto è possibile solo per i manufatti "in seconda assegnazione". Tali manufatti sono quelli che vengono resi liberi alla scadenza della concessione o per decadenza o rinuncia del concessionario. I manufatti nuovi occupati temporaneamente, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento, non costituiscono manufatti in seconda assegnazione.

10. Compatibilmente con le dimensioni del manufatto, nei colombari a posto singolo può essere accolta una cassetina resti e/o un'urna cineraria.

11. Le cellette ossario possono accogliere una sola cassetina resti o sino a due urne cinerarie (compatibilmente con le dimensioni delle urne stesse).

12. Non è consentita, in generale, l'assegnazione di doppio loculo (un loculo a due posti più un altro loculo a due posti), fatta eccezione per la tipologia di loculi a quattro posti già costruiti o da costruire.

13. Possono essere accolti nel loculo ossario resti esumati o cremati anche se provenienti da altri Comuni.

Art. 41 – Conservazione di resti esumati o cremati in sepolture già in concessione.

1. La conservazione dei resti esumati o cremati, in sepolture già in concessione è consentita:

- a) in loculo colombaro con possibilità di conservazione di un solo resto, ove possibile, per colombaro;
- b) in loculi interrati con possibilità di conservazione di due resti, ove possibile, tra monumento e sopranicchia;
- c) in loculi ossario di cappelle familiari fino all'esaurimento dei loculi a disposizione.



COMUNE DI VILLASANTA

2. Il costo delle operazioni di rimozione di lastre o di scavo eseguiti dal Comune è a carico del concessionario che dovrà corrispondere la relativa tariffa.

3. L'apertura e chiusura di loculi ossario in cappelle famigliari sono a carico del concessionario che deve presentare richiesta al Comune ed attenersi alle disposizioni impartite.

Art. 42– Traslazione di resti.

1. La traslazione di resti richiesta dai privati viene eseguita dal Comune che si riserva il diritto di programmarne l'esecuzione.

2. La traslazione può essere effettuata:

- a) da loculo ossario a loculo colombaro già in concessione;
- b) da loculo ossario a loculo interrato già in concessione;
- c) da loculo ossario a loculo ossario dello stesso gruppo o di altro gruppo.

3. Il costo relativo alle operazioni di traslazione è a carico del privato che corrisponderà la relativa tariffa.

4. Le concessioni relative ai posti lasciati liberi, decadono, senza diritto a rimborso.

TITOLO IV

Capo I

Disposizioni e prescrizioni tecniche particolari

Art. 43 – Esecuzione dei lavori.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di imprese private, liberamente scelte.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma le imprese devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune.

3. L'autorizzazione indicherà il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, il luogo autorizzato per il deposito di materiali e di smaltimento, ove occorra, il permesso di introduzione di materiali e mezzi eventualmente occorrenti alla esecuzione delle opere.

4. L'autorizzazione dovrà essere a disposizione sul luogo dei lavori.

Art. 44 – Recinzione di aree.

1. Per l'esecuzione di determinate opere l'Ufficio Lavori Pubblici prescrive la recinzione dello spazio assegnato, da eseguirsi secondo le prescrizioni dallo stesso Ufficio impartite.

Art. 45 – Materiale di scavo.

1. Per lo smaltimento di materiali di scavo l'Ufficio Lavori Pubblici indica il luogo di scarico interno o esterno al cimitero e prescrive l'orario e l'itinerario da seguire.

Art. 46 – Deposito di materiali.

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio predisposto.

2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali costruttivi ed erigervi baracche.



COMUNE DI VILLASANTA

3. Per esigenze di servizio potrà essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione sia riordinato e sgombrato di terra di riporto, sabbia, calce, ecc.

Art. 47– Divieto di sosta dei veicoli.

1. È vietato far sostare nell'interno del Cimitero veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 48 – Responsabilità.

1. Gli esecutori dei lavori privati hanno la responsabilità per eventuali danni al Comune o a terzi nella esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 49– Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno del cimitero viene stabilito dal Sindaco.

2. È, in ogni caso, vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze riconosciute tali dal Sindaco.

Art 50- Sospensione di lavori e sepolture.

1. Due giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali, monumenti, manufatti e piantumazioni.

2. In tale periodo vengono sospesi lavori per costruzioni non ultimate, provvedendo alla sistemazione dei materiali.

Art. 51 – Lastre di chiusura per loculi colombari e loculi ossario.

1. L'installazione di lastre di chiusura su loculi colombari e su loculi ossari, ove la lastra non sia già fornita dal Comune, è subordinata ad autorizzazione dell'Ufficio Lavori Pubblici.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere disegno e bozzetto rappresentante la lastra di chiusura con gli accessori da applicare, nonché l'epigrafe.

3. Fermo restando quanto prescritto al precedente articolo 34 in ordine all'obbligo di identificazione della sepoltura, l'apposizione di accessori ed altre epigrafi sono facoltativi.

4. Le richieste devono essere firmate dal concessionario e dall'esecutore dell'opera.

5. Il ritratto o la fotografia del defunto, applicato sulla lastra di chiusura, deve essere a smalto, in porcellana o in bronzo; sono vietati i ritratti in carta, stoffa o materiale plastico, anche se difesi da custodia in vetro o metallo.

6. L'applicazione di portalampada e portafiori nella parte inferiore della lastra, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) essere in bronzo, acciaio o marmo;

b) avere la propria proiezione tutta contenuta sulla relativa lastra e in modo tale che i fiori non oltrepassino il perimetro della lastra stessa;

c) non superare l'altezza di cm 25 e la sporgenza di cm. 15 per i colombari; l'altezza di cm. 10 e la sporgenza di cm. 5 per gli ossari.

7. È vietata la collocazione di vasi di piante e/o fiori alla base/pavimentazione dei colombari e degli ossari.

8. Le epigrafi potranno essere: in rilievo, in bronzo o acciaio inossidabile o incise con fondo verniciato.

9. Per l'eventuale sostituzione della prima lastra di chiusura, deve essere garantita la tonalità e qualità di materiale di quella rimossa.



COMUNE DI VILLASANTA

10. In caso di concessione di sepolture multiple, per i posti assegnati ma ancora liberi dovrà essere iscritta la parola "assegnato".

Art. 52 – Monumenti per sepolture in loculi interrati.

1. Le richieste per la posa di monumenti su aree con loculi interrati in concessione, devono pervenire all'Ufficio Lavori Pubblici per ottenere l'autorizzazione ai lavori.
2. Le richieste devono essere firmate dal concessionario e dall'esecutore dell'opera.
3. I disegni devono rappresentare i monumenti in pianta, sezione ed elevazione, in scala di almeno 1:20, mentre per i dettagli la scala non potrà essere inferiore a 1:5.
4. L'altezza massima dei monumenti è di mt. 2,20.
5. L'altezza si misurerà sopra il piano dei cordoli in vivo che recingono i campi e i giardini.
6. I monumenti in genere ed i loro accessori dovranno insistere unicamente sull'area di compendio dello spazio assegnato e poggiare su solide fondamenta in buona muratura o calcestruzzo.
7. Quando il monumento non occupi con la sua base tutto lo spazio assegnato, questo dovrà venire conterminato con cordoli in vivo dello spessore di cm.10, salvo i casi nei quali non sia già conterminato con cordoli installati dal Comune.
8. Nell'interspazio tra i cordoli e il monumento è permessa la coltivazione di fiori e piante, che non superino l'altezza prescritta per i monumenti e non protendono i rami oltre lo spazio assegnato.
9. Nella costruzione di monumenti non si dovranno impiegare pietre arenarie e pietre calcaree tenere, terre cotte e pietre artificiali. È pure vietato l'uso del ferro e della ghisa.
10. I portafiori, i portalampade e tutti gli accessori dovranno armonizzare per forma, dimensioni e carattere decorativo con il monumento al quale saranno applicati.
11. Le epigrafi potranno essere incise con finiture in piombo fuso, doratura e verniciatura o in rilievo in bronzo o acciaio inossidabile. Sono vietate le epigrafi dipinte con sola vernice.
12. I monumenti dovranno avere spessori proporzionati alle loro dimensioni e in relazione alla quantità e qualità dei materiali con cui sono foggiate.
13. Le chiavarde metalliche di collegamento delle pietre non dovranno essere in ferro.
14. È fatto obbligo di pavimentare lo spazio vuoto tra due monumenti con lastre di travertino e di conservare la piastrina predisposta dal Comune indicante il numero progressivo del campo.

Art. 53 – Monumenti e sepolture di inumazione

1. Per le sepolture di inumazione è consentita la posa di piccoli monumenti, previa autorizzazione dell'Ufficio Lavori Pubblici.
2. La richiesta per la posa di detti monumenti dovrà essere sottoscritta da un familiare del defunto e dall'esecutore dell'opera.
3. Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:
 - a) ingombro massimo in pianta m. 0,80 x 1,90;
 - b) altezza massima dal piano del cimitero m.1,00;
 - c) il piano orizzontale di copertura dovrà presentare uno spazio, della superficie minima di mq. 1.00 libero da coperture in materiali coibenti, in modo da permettere il libero afflusso e la penetrazione nel terreno sottostante delle acque meteoriche.
4. Ove la struttura non occupi tutto lo spazio assegnato, dovrà essere previsto un cordolo di contorno.
5. Vasi portafiori, portalampade ed accessori, nonché epigrafi dovranno essere conformi alle norme di cui ai precedenti articoli.



COMUNE DI VILLASANTA

6. Le lapidi, le croci ed i monumenti posti in opera potranno essere sostitutivi dei cippi predisposti dal Comune, purché rechino in posizione ben visibile l'incisione con il numero progressivo per campo.

Art. 54 – Costruzione di cappelle

1. Le domande per la costruzione di cappelle, presentate all'Ufficio Lavori Pubblici dovranno essere firmate, oltre che dal concessionario dell'area, dal progettista e dal direttore lavori che devono essere iscritti ai relativi albi professionali, e dall'esecutore delle opere.

2. Dovrà pure essere indicato il nome degli artisti che assumono l'esecuzione delle opere di scultura, pittura o comunque di opere di importanza decorativa.

3. I progetti dovranno essere corredati da una mappa contenente l'indicazione della posizione in cui dovrà essere collocata l'opera.

4. I disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facce viste, dovranno essere in scala 1:50 e dovranno indicare le sezioni delle fondazioni.

5. A richiesta, dovrà presentarsi, per maggiore evidenza, un modello o bozzetto che possa offrire un'idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.

6. Nelle costruzioni di cappelle è esclusa la possibilità di impiego del legno e sono vietati i plafoni di cannelle e le volte centinate.

7. E' pure assolutamente vietato l'uso di pietre artificiali.

8. Il rivestimento esterno, quando non sia di mattoni, di cemento o di cemento decorativo a vista, dovrà essere in pietra naturale, con esclusione delle arenarie e delle calcaree tenere, e così dicasi di tutte le membrature decorative ammettendosi l'uso delle terre cotte solo quando tale impiego sia richiesto dal carattere della costruzione.

9. Non sono permesse iscrizioni dipinte sui muri.

10. Lo zoccolo, gli scalini e i gradini, dovranno essere unicamente in pietra dura.

11. Le cripte delle sepolture non potranno superare la profondità di 3 metri sotto il piano circostante del cimitero.

12. Le cappelle dovranno avere un'altezza non superiore agli otto metri.

Art. 55 – Epigrafi

1. Sulle lastre di chiusura delle sepolture in concessione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, epigrafi.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 34 c.4, ogni altra epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio Lavori Pubblici.

3. Il testo delle epigrafi sarà pertanto presentato unitamente alle tavole di progetto della lapide o del monumento.

4. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana. Sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue d'origine per gli stranieri; in questo ultimo caso dovrà essere presente anche la traduzione in lingua italiana.

5. Le modifiche alle epigrafi (anche solo in aggiunta) devono essere preventivamente autorizzate.

Articolo 56 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R.



COMUNE DI VILLASANTA

285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii.

2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art.7bis D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii con sanzioni amministrative pecuniarie da €50,00 a €300,00.

3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii.

7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt.338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e ss.mm.ii.

9. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art.7bis D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii con sanzioni amministrative pecuniarie da €50,00 a €300,00.

10. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.

11. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.



COMUNE DI VILLASANTA

12. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

13. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art.18 Legge 689/81) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 avanti all'autorità giudiziaria competente.

Art. 57 – Sepolture riservate a persone illustri o benemerite

1. All'interno del Cimitero cittadino, l'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre l'assegnazione o la proroga gratuita della concessione cimiteriale di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini e cittadine che si sono distinti per opere dell'ingegno, per servizi resi o che abbiano dato lustro alla comunità, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 58 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di servizi funebri e cimiteriali.



COMUNE DI VILLASANTA

INDICE

TITOLO PRIMO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Competenze	pag. 2
Art. 3 Responsabilità	pag. 2
Art. 4 Servizi gratuiti e servizi a pagamento	pag. 2
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	pag. 3
Art. 6 Piano cimiteriale	pag. 3
Art. 7 Attività funebre	pag. 3

CAPO II - OBITORIO E DEPOSITO MORTUARIO

Art. 8 Obitorio presso il cimitero comunale	pag. 4
Art. 9 Deposito mortuario	pag. 4

CAPO III - FERETRI

Art. 10 Deposizione della salma nel feretro	pag. 4
Art. 11 Chiusura dei feretri	pag. 4
Art. 12 Piastrina di riconoscimento	pag. 5
Art. 13 Fornitura gratuita del feretro	pag. 5

TITOLO SECONDO

CAPO I - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 14 Ammissione nel cimitero	pag. 5
Art. 15 Servizio di sorveglianza e custodia	pag. 5
Art. 16 Orario di ingresso nel cimitero e norme di comportamento	pag. 6

CAPO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17 Trasporti funebri	pag. 7
Art. 18 Orario dei trasporti funebri	pag. 8
Art. 19 Trasporti fuori del territorio comunale	pag. 8
Art. 20 Riti religiosi	pag. 9
Art. 21 Funerali civili	pag. 9
Art. 22 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag. 9

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 Spazi per le sepolture	pag. 9
Art. 24 Inumazione in campo comune	pag. 10
Art. 25 Tumulazione	pag. 10
Art. 26 Sepolture provvisorie	pag. 10



COMUNE DI VILLASANTA

Art. 27 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	pag. 11
Art. 28 Materiali ed oggetti recuperabili	pag. 12
Art. 29 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	pag. 12

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 30 Cremazione	pag. 13
Art. 31 Affidamento dell'urna cineraria ai familiari	pag. 13
Art. 32 Cremazione disposta d'ufficio	pag. 14

TITOLO TERZO

CAPO I - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 33 Concessione di sepolture private	pag. 14
Art. 34 Obblighi dei concessionari	pag. 14
Art. 35 Decadenza della concessione	pag. 15
Art. 36 Estinzione della concessione	pag. 15
Art. 37 Rinuncia alla concessione	pag. 15
Art. 38 Revoca della concessione	pag. 16
Art. 39 Cappelle familiari in aree in concessione o costruite dal Comune	pag. 16
Art. 40 Concessione di colombari, loculi interrati, loculi ossario o per urne cinerarie costruiti dal Comune	pag. 16
Art. 41 Conservazione di resti esumati o cremati in sepolture private	pag. 17
Art. 42 Traslazione di resti	pag. 17

TITOLO QUARTO

CAPO I - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Art. 43 Esecuzione dei lavori	pag. 18
Art. 44 Recinzione di aree	pag. 18
Art. 45 Materiale di scavo	pag. 18
Art. 46 Deposito di materiale	pag. 18
Art. 47 Divieto di sosta dei veicoli	pag. 19
Art. 48 Responsabilità	pag. 19
Art. 49 Orario di lavoro	pag. 19
Art. 50 Sospensione di lavori e sepolture	pag. 19
Art. 51 Lastre di chiusura per loculi colombaro e loculi ossario	pag. 19
Art. 52 Monumenti per sepolture in loculi interrati	pag. 20
Art. 53 Monumenti e sepolture in campo comune	pag. 20
Art. 54 Costruzione di cappelle	pag. 21
Art. 55 Epigrafi	pag. 21
Art. 56 Sanzioni	pag. 22
Art. 57 Sepolture riservate a persone illustri e benemeriti	pag. 23
Art. 58 Norme finali	pag. 23